

Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 4010 del 22 dicembre 2009
Attuazione dell'articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" - Gestione del trasferimento delle competenze alle Province in materia urbanistica.

in B.U.R.V. n. 8 del 26-1-2.010

sommario

delibera	3
ALLEGATO A.....	3
SCHEMA DI ACCORDO PER LA GESTIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA URBANISTICA ALLE PROVINCE	3
Articolo 1 – Finalità.....	4
Articolo 2 – Principio di reciprocità	4
Articolo 3 – Sistema informativo.....	4
Articolo 4 – Archivio cartaceo.....	5
Articolo 5 – Attività di collaborazione	5
Articolo 6 – Impegni della Provincia di _____	5
Articolo 7 – Impegni della Regione.....	5
Articolo 8 - Validità.....	5
Articolo 9 – Norme Finali.....	5

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, di concerto con l'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso riferisce:

La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 avente per oggetto "Norme per il Governo del Territorio" ha stabilito criteri, indirizzi, metodi e contenuti dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

La pianificazione, così come prevista dalla LR 11/2004, si articola in:

- a) piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC);
- b) piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);
- c) piano di assetto del territorio comunale (PAT) o piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) e piano degli interventi (PI);
- d) piani urbanistici attuativi (PUA).

In base all'assetto delineato dalla L.R. 11/2004, che mantiene il rapporto di sovra ordinazione tra piani, la Regione approva i PTCP, mentre spetta alla Provincia l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali, indipendentemente dall'approvazione del

PTCP da parte della Regione. Ai sensi dell'art. 48, comma 4, della sopra citata legge (così come modificato dall'art. 3 della LR 26/2009), infatti, dispone: "Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e comunque, non oltre centottanta giorni dalla loro trasmissione in Regione per l'approvazione, nonché ulteriori novanta giorni per organizzare il passaggio delle competenze alle province, i piani di assetto del territorio (PAT) sono approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia. In sede di prima applicazione, per l'acquisizione del parere della commissione consiliare, il suddetto termine di centottanta giorni è sospeso con decorrenza dalla trasmissione in Consiglio regionale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), per una sola volta e per non più di centoventi giorni trascorsi i quali se prescinde dal parere della commissione consiliare". La legge regionale 26/2009, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 48, prevede che siano riconfermate in capo alla Giunta regionale le competenze all'approvazione dei PAT eventualmente acquisite dalle province ai sensi dell'articolo 48, comma 4, previgente all'entrata in vigore della legge stessa.

In ogni caso la Provincia, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 48 sopra citato, può "concordare con la Regione un ulteriore periodo di tempo durante il quale la Giunta regionale continua ad approvare i PAT, in particolare con riferimento ai procedimenti in corso". Ciò implica sottoscrizione di un accordo tra Regione e Provincia in merito non solo all'approvazione degli strumenti urbanistici in itinere ma anche di quelli che si trovano in fase iniziale. In tal senso, quindi, appare opportuno approvare uno schema di "accordo" (Allegato A) per la gestione delle deleghe in materia urbanistica, che individui modalità e tempi di approvazione degli strumenti urbanistici e definisca diritti e obblighi reciproci tra Provincia e Regione, anche in relazione all'impiego di risorse umane regionali.

Come sopra evidenziato, il passaggio di competenze alle Province si concretizza con l'approvazione dei PTCP e comunque con il decorso dei termini assegnati alla Regione per la loro approvazione. Ne consegue che la Regione, in fase di prima applicazione, ha a disposizione per l'approvazione dei PTCP, 180 giorni (per quanto concerne la fase di spettanza della Giunta) che rimangono sospesi per 120 giorni (dall'invio del piano in Consiglio regionale) durante i quali la competente commissione consiliare deve esprimere il proprio parere. Per organizzare il passaggio delle competenze alle province la Regione ha a disposizione ulteriori novanta giorni. Tali termini, pur non essendo perentori per l'approvazione dei piani, risultano, invece, perentori per quanto riguarda l'esercizio delle competenze in materia urbanistica alle province, considerato che la norma (fin dalla sua formulazione originaria) ha scisso i due aspetti.

Considerato che alcune Province hanno inviato in Regione il PTCP adottato, facendo decorrere i termini indicati al comma 4 del predetto articolo 48, si rende necessario organizzare il passaggio delle competenze urbanistiche in modo che esso avvenga correttamente ed in tempi brevi.

Conseguentemente, visto l'approssimarsi di tali scadenze, risulta necessario individuare e disciplinare tutte le azioni volte a garantire un corretto e compiuto passaggio delle competenze urbanistiche alle Province.

A tal fine, dunque, è stata predisposta una ricognizione dei procedimenti in itinere e delle attività attualmente gestite dalla Regione, distinguendo quelle che per espressa disposizione di legge rimangono in capo alla Regione da quelle che, invece, sono di competenza provinciale e, pertanto, sono trasferite nel momento in cui sussistono le condizioni.

In particolare rientra nel novero delle competenze provinciali l'approvazione di:

a) Varianti ordinarie al piano regolatore ai sensi dell'art. 50, comma 3, Legge regionale n. 61/1985 e relative controdeduzioni in caso di avvenute approvazioni con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della LR 61/85;

b) varianti ai piani regolatori ai sensi dell'articolo 50, comma 9, in quanto i termini "struttura regionale" di cui al comma 12 del medesimo articolo vanno intesi come "struttura provinciale";

c) varianti al piano regolatore ai sensi dell'articolo 48, comma 1, LR 11/2004;

d) varianti al piano regolatore ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 327/2001;

e) varianti allo strumento urbanistico generale conseguenti alla procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni;

f) piani di Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 11/2004;

g) piani di Assetto del Territorio e Piani di Assetto del Territorio Intercomunali in copianificazione con la Regione ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 11/2004.

In considerazione della complessità della problematiche da affrontare della necessità di gestire la fase di transizione in modo tale da non ritardare la conclusione dei procedimenti in corso e da garantire alle Province il supporto tecnico-amministrativo necessario, viene istituito presso la Direzione Regionale Urbanistica un Tavolo tecnico permanente di approfondimento e confronto con gli enti locali, allo scopo di trasmettere le conoscenze acquisite nei circa quarant'anni di attività della Direzione Urbanistica e di apportare un contributo alla definizione delle politiche del territorio. Nel contempo il Tavolo tecnico rappresenta la sede per la gestione delle criticità sopra individuate,

soprattutto in riferimento agli accordi di copianificazione già sottoscritti per la redazione di PAT-PATI e alla gestione del contenzioso. Con successivo provvedimento del Dirigente della Direzione Urbanistica, verrà individuato un gruppo di lavoro costituito da dipendenti della Direzione Urbanistica cui verrà affidata la gestione del predetto tavolo tecnico; qualora si rendessero necessarie ulteriori specifiche competenze il gruppo di lavoro potrà essere integrato dai dipendenti di altre direzioni, individuati dai rispettivi dirigenti.

Nell'ambito di una fattiva collaborazione con le Province la Direzione Urbanistica è incaricata di porre in essere ogni ulteriore azione utile a garantire un corretto e sollecito trasferimento o utilizzo degli strumenti necessari all'esercizio delle nuove competenze.

In sede di accordo con ciascuna Provincia, sulla base dello schema generale rappresentato dall'allegato A, potrà essere convenuta l'opportunità di mantenere il referente regionale per le attività di copianificazione di PAT/PATI già in essere al fine di garantire continuità al lavoro svolto. Gli argomenti contenuti nel predetto accordo ed elencati all'articolo 5 a titolo esemplificativo potranno essere sviluppati in modo diverso per ogni singola provincia.

In sede di accordo, inoltre, potrà essere convenuto, con ciascuna Provincia, l'eventuale partecipazione della Regione a commissioni tecniche provinciali o conferenze di servizi. Analogamente potrà essere concordato l'utilizzo del Comitato Tecnico di cui all'articolo 27 della LR 11/2004, nel caso in cui si renda necessaria l'espressione di un parere tecnico in materia urbanistica e non sia ancora operativo un analogo organo tecnico provinciale. Rimane, invece, in capo alla Regione la competenza all'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 47 della L.R. 11/2004. Le modalità e i criteri per l'erogazione dei predetti contributi vengono definiti, ai sensi del comma 2 dell'articolo citato, dalla Giunta regionale.

Per quanto concerne l'accesso alle informazioni e agli atti presenti negli archivi regionali occorre distinguere tra banche dati informatiche e archivi cartacei.

Considerato che la Regione del Veneto ha già investito ingenti risorse nella realizzazione di un sistema informativo gestionale per l'urbanistica appare conveniente, sia per rendere immediatamente operative le Province sia al fine di valorizzare gli investimenti effettuati, estenderne l'utilizzo alle Province per le competenze in corso di trasferimento.

L'accesso al predetto sistema informativo avverrà attraverso la extranet regionale, che collega già attraverso una rete sicura e dedicata Province e altri Enti al sistema informativo regionale. Tale collegamento consentirà immediatamente la consultazione dei dati e, una volta acquisite le

competenze urbanistiche, anche l'aggiornamento dell'esistente e l'espletamento di tutte le funzioni previste.

Alla Regione resterà comunque garantita la visualizzazione delle informazioni, al fine di acquisire, attraverso i frequenti monitoraggi dei processi di trasformazione territoriale, l'aggiornamento della situazione della pianificazione urbanistica per predisporre eventuali affinamenti della LR 11/2004 o la redazione di specifici atti di indirizzo.

L'archivio cartaceo degli strumenti urbanistici vigenti rimane presso la Regione Veneto che ne cura la gestione e la consultazione da parte delle Province. L'estrazione di copie dei documenti cartacei avverrà secondo le modalità che verranno definite con un successivo decreto del dirigente della direzione urbanistica.

Quanto al contenzioso, con il conferimento delle funzioni sopra descritte spetta alla Provincia ogni azione amministrativa in esecuzione di giudicati riferibili ad atti che rientrano nelle competenze provinciali acquisite dalle Province ai sensi dell'articolo 48 LR 11/2004, e la legittimazione processuale nei contenziosi relativi ai provvedimenti da essa adottati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTA LR 11/2004 ;

VISTA LR 23/2005;

VISTA LR 18/2006;

VISTA LR 4/2008;

VISTA LR 26/2009;

VISTO il DPR 447/1998;

delibera

1. di approvare schema di "accordo tipo" (Allegato A) che individua modalità e tempi di approvazione degli strumenti urbanistici e definisca diritti e obblighi reciproci tra Provincia e Regione;

2. di incaricare l'Assessore alle Politiche per il territorio alla firma "dell'accordo" con ciascuna Provincia, opportunamente emendato in ragione della specificità di ogni Provincia;

3. di dare atto che Regione e Provincia, in sede di accordo, potranno convenire, a termini del comma 4 bis dell'art.48 della LR 11/04 un ulteriore periodo di tempo durante il quale la Giunta regionale continua ad approvare i PAT, in particolare con riferimento ai procedimenti in corso;

4. di istituire e gestire un "Tavolo tecnico permanente di sviluppo disciplinare" di approfondimento e confronto con gli enti locali in materia urbanistica, la cui responsabilità è affidata alla Direzione Urbanistica;

5. di incaricare il dirigente della Direzione urbanistica a costituire un gruppo di lavoro finalizzato alla soluzione delle problematiche meramente gestionali connesse al passaggio di competenze;

6. di dare atto che per effetto del conferimento delle funzioni indicate nel presente provvedimento spetta alla Provincia ogni azione amministrativa in esecuzione di giudicati riferibili ad atti che rientrano nelle competenze provinciali acquisite dalle Province ai sensi dell'articolo 48 LR 11/2004 e la legittimazione processuale nei contenziosi relativi ai provvedimenti da essa adottati;

7. di incaricare la Direzione Sistema Informatico di apportare al sistema informativo gestionale per l'urbanistica le modifiche necessarie a estenderne l'utilizzo alle Province per le competenze in corso di trasferimento;

8. di incaricare le Province dell'utilizzo del sistema informativo gestionale per l'urbanistica per la consultazione dei dati e, una volta acquisite le competenze urbanistiche, anche per l'aggiornamento dell'esistente e l'espletamento di tutte le funzioni previste;

9. di mantenere l'archivio cartaceo degli strumenti urbanistici comunali presso la Regione Veneto;

di dare atto che le varianti ai piani regolatori di cui all'articolo 50, comma 9, rientrano tra quelle di competenza provinciale;

10. di dare mandato al Dirigente Regionale responsabile della Direzione Urbanistica di emanare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente provvedimento.

ALLEGATO A

SCHEMA DI ACCORDO PER LA GESTIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA URBANISTICA ALLE PROVINCE

tra

REGIONE DEL VENETO

e

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI

Il giorno _____ del mese di _____
dell'anno 20 _____ presso la sede della Regione Veneto ,
Calle Priuli, 99 Cannaregio - Venezia

Tra

La Regione del Veneto, rappresentata nella persona di Renzo Marangon, in qualità di Assessore Regionale alle Politiche per il Territorio, a ciò autorizzata con DGR n. del

e

L'Amministrazione Provinciale di rappresentata nella persona di _____ in qualità di Presidente/ Assessore _____ della Provincia di _____

Premesso che:

- la LR 11/2004 riconosce alle Amministrazioni Provinciali specifiche competenze sulla

pianificazione urbanistica;

- per la Provincia di tali competenze, per effetto dell'art. 48 , comma 4, della sopra citata legge, così come integrato dall'art. 3 della LR 26/2009, vengono attribuite entro il termine ultimo del ;

- che la Regione del Veneto, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla legislazione, programmazione e pianificazione nel settore dell'urbanistica e del territorio, intende favorire il trasferimento delle competenze in materia urbanistica rispondendo alle esigenze presenti sul territorio;

- la Provincia di ha interesse all'acquisizione delle conoscenze e delle esperienze maturate dalla Regione nel corso degli anni, poiché ciò rappresenta una condizione essenziale per un'efficace e corretta gestione della pianificazione comunale e intercomunale;

- la Regione del Veneto, accogliendo la richiesta della Provincia di , ha proposto la partecipazione di personale tecnico all'attività di collaborazione in materia urbanistica;

- con deliberazione della n. _____ del _____ la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di Accordo per il trasferimento delle competenze in materia urbanistica tra la Regione del Veneto e le Amministrazioni Provinciali, autorizzando l'Assessore Regionale alle Politiche per il Territorio alla sottoscrizione degli stessi;

Considerato

che l'Amministrazione Provinciale di e la Regione del Veneto, hanno espresso la volontà di rafforzare i rapporti di collaborazione nei campi di attività e di comune interesse;

si concorda quanto segue

Articolo 1 – Finalità

La presente Intesa definisce le condizioni di impegno della Provincia di e della Regione del Veneto per la gestione del trasferimento delle competenze in materia urbanistica.

Articolo 2 – Principio di reciprocità

L'Amministrazione Provinciale di , d'ora in avanti denominata Provincia di _____, e la Regione del Veneto, d'ora in avanti denominata Regione intendono avviare un rapporto di collaborazione in materia urbanistica

Articolo 3 – Sistema informativo

La Regione si impegna a rendere disponibile alla Provincia di l'utilizzo del software costituente il

sistema informativo gestionale per l'urbanistica per l'accesso e l'aggiornamento dei dati contenuti nella Banca Dati della Direzione Urbanistica, relativamente ai comuni del territorio provinciale.

In particolare la Regione si impegna a fornire alla Provincia i seguenti servizi:

1. utilizzo dei software applicativi UrbanisticaWeb e Suaped;
2. assistenza agli utenti;
3. manutenzione correttiva;
4. manutenzione evolutiva;
5. formazione.

Gli applicativi UrbanisticaWeb e Suaped risiedono nel data center della Regione del Veneto e sono accessibili alla Provincia attraverso la extranet regionale che collega già, attraverso una rete sicura e dedicata, Province e altri Enti al sistema informativo regionale. L'accesso agli applicativi sarà garantito per le competenze oggetto di trasferimento e per il proprio ambito territoriale.

L'accesso agli applicativi avviene mediante il sistema regionale di autenticazione tramite l'utilizzo di una login e password personali. Per la registrazione di ciascun utente sono richiesti i seguenti dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e-mail, ruolo assegnato. Tali dati dovranno essere comunicati dalla Provincia alla Direzione Regionale per l'Urbanistica in forma scritta.

Le richieste di assistenza sull'utilizzo degli applicativi e le segnalazioni di eventuali malfunzionamenti potranno essere inoltrate alla Regione attraverso l'apposito servizio di assistenza agli utenti raggiungibile mediante canali diversi (numero verde, e-mail, ...).

L'utente che rileva o sospetta un problema nel funzionamento del sistema potrà contattare il servizio di assistenza per segnalare il guasto. Il servizio fornito dalla Regione consiste nell'individuazione del guasto, nella sua risoluzione e nella segnalazione all'utente della rimozione del problema.

La Provincia potrà richiedere modifiche agli applicativi inviando apposita comunicazione scritta alla Direzione Regionale per l'Urbanistica. Tutte le richieste verranno raccolte ed esaminate dalla Regione che le valuterà in base alla normativa vigente, all'interesse generale, alla coerenza con le scelte strategiche della Regione in materia di urbanistica e al budget disponibile.

La Regione si riserva comunque la facoltà di apportare modifiche agli applicativi, sempre nel rispetto dei criteri sopra riportati. La Provincia si impegna a fornire collaborazione nelle fasi di analisi e di test degli interventi messi in lavorazione.

La Regione garantirà l'erogazione di due giornate di formazione al personale indicato alla Provincia sull'utilizzo degli applicativi. Tale formazione sarà

svolta presso le sedi regionali nelle date che verranno concordate.

La Regione, nell'erogazione dei servizi oggetto del presente accordo, garantisce gli stessi livelli di servizio fissati per i servizi informatici e telematici erogati al proprio interno. I singoli livelli di servizio potranno essere soggetti a variazioni nel corso del tempo, in funzione di nuovi rapporti e di diverse condizioni contrattuali con i propri fornitori. Quanto sopra si riferisce esclusivamente alle infrastrutture ed ai servizi messi a disposizione dalla Regione, che non risponderà delle inefficienze o malfunzionamenti imputabili, in tutto o in parte, alla Provincia o a soggetti terzi.

La Regione si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La Provincia e la Regione sono titolari dei trattamenti da ciascuna effettuati avvalendosi delle soluzioni informatiche in oggetto e si impegnano a rispettare le prescrizioni normative e gli adempimenti previsti. È in capo alla Regione la funzione di Amministratore di Sistema e di Incaricato della manutenzione del sistema medesimo. Per lo svolgimento delle attività richieste da tali ruoli la Regione si avvale anche di collaborazioni esterne opportunamente istruite e responsabilizzate circa le problematiche relative al trattamento dei dati personali ed alla sicurezza informatica in genere.

In particolare la Regione si impegna ad agire e a dare istruzioni al proprio personale ed ai propri fornitori, incaricati di effettuare le prestazioni previste dal presente accordo, affinché tutti i dati e le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui dovessero venire a conoscenza o in possesso in conseguenza dei servizi resi, siano considerati e trattati come riservati, con espresso divieto di comunicarli a terzi, di diffonderli e di utilizzarli in altro modo.

Articolo 4 – Archivio cartaceo

L'archivio cartaceo degli strumenti urbanistici vigenti rimane presso la Regione che ne cura la gestione e la consultazione.

L'accesso agli atti avverrà, su richiesta della Provincia, mediante estrazione di copia a spese della Provincia.

Articolo 5 – Attività di collaborazione

Regione e Provincia convengono quanto segue:

- a) ulteriori tempi di gestione regionale della competenza;
- b) gestione del contenzioso;
- c) modalità di controllo della coerenza tecnico-disciplinare nelle attività di pianificazione comunale nel rispetto della pianificazione sovraordinata;

d) verifica degli accordi di pianificazione già sottoscritti dei procedimenti in corso;

e) assistenza alle amministrazioni comunali e ai loro progettisti per le attività di copianificazione di PAT/PATI (art. 15 LR 11/2004);

f) collaborazione e supporto ai tecnici provinciali nelle verifiche tecniche sugli strumenti urbanistici anche mediante la partecipazione di dipendenti regionali negli organi tecnici provinciali;

g) utilizzo del comitato tecnico di cui all'art. 27 della LR n. 11/2004, nel caso in cui si renda necessaria l'espressione di un parere tecnico in materia urbanistica e non sia ancora operativo un analogo organo tecnico provinciale;

h) mantenimento del referente regionale per le attività di copianificazione già in essere al fine di garantire continuità al lavoro svolto;

i) partecipazione al tavolo tecnico istituito con DGR ;

j) eventuali ulteriori attività che verranno individuate.

k) ...

l) ...

Articolo 6 – Impegni della Provincia di _____

1 Argomenti che possono essere sviluppati in modo diverso per ogni singola provincia.

La Provincia si impegna a mettere a disposizione dei dipendenti regionali la documentazione e le informazioni in suo possesso sulla materia oggetto della collaborazione, nonché a fornire agli stessi idonei strumenti e postazioni di lavoro.

Articolo 7 – Impegni della Regione

Per le finalità di cui all'articolo 5 la Regione si avvarrà del proprio personale di concerto con la Provincia

Articolo 8 - Validità

Il presente accordo è valido per un periodo di a partire dalla data della sottoscrizione, eventualmente rinnovabile, previo accordo tra le parti.

Articolo 9 – Norme Finali

È fatto obbligo ai dipendenti di osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalle amministrazioni in merito alle attività oggetto della prestazione.

L'Assessore Regionale alle Politiche per il Territorio

Renzo Marangon

Il Presidente/Assessore della Provincia di _____

note

Id. 2.568

Entrata in vigore il 27/01/2010